



Convergenza

Domande frequenti (FAQ) sulla prassi comune
CP 6. Rappresentazioni grafiche dei disegni e modelli

A. DOMANDE GENERALI

1. Quali uffici attueranno la prassi comune?

BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK e EUIPO.

La comunicazione comune intitolata "*CP6 - Convergenza sulle rappresentazioni grafiche dei disegni e modelli*" contiene l'elenco completo degli uffici che hanno adottato la prassi comune.

2. Chi sono i membri del gruppo di lavoro?

Uffici nazionali/regionali:

BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK e EUIPO (24 uffici).

Osservatori:

CH, IS, NO, TR e OMPI (5 uffici); APRAM e FICPI (2 associazioni degli utenti).

3. Ci sono uffici non aderenti che adotteranno la prassi comune?

La partecipazione alla creazione e all'attuazione della prassi comune è interamente volontaria. Gli uffici non aderenti o che non adottano la prassi comune potranno sempre aderirvi in qualsiasi momento in futuro, con il pieno sostegno della squadra del programma di convergenza.

Tre uffici della PI dell'UE, vale a dire AT, FI e MT, non hanno partecipato al progetto. Tuttavia, ciò non significa che non possano decidere di aderire alla prassi comune in qualunque momento in futuro.

La comunicazione comune intitolata "*CP6 - Convergenza sulle rappresentazioni grafiche dei disegni e modelli*" contiene l'elenco completo degli uffici che hanno adottato la prassi comune.

4. La prassi comune differisce dalla precedente prassi esistente?

All'inizio del progetto è stato condotto uno studio comparativo iniziale, da cui è emersa l'esistenza di divergenze tra gli uffici partecipanti o persino l'assenza di qualsiasi indicazione scritta in relazione ad alcuni degli argomenti compresi nella prassi comune. È stata sviluppata un'unica prassi comune affinché la maggior parte degli uffici che attueranno tale prassi comune adattino la loro prassi precedente, in misura maggiore o minore (a seconda del tipo di prassi in uso precedentemente).

Parallelamente alla pubblicazione della comunicazione comune CP6, ogni ufficio che adotta la prassi comune potrà pubblicare informazioni aggiuntive sull'impatto che questa attuazione avrà a livello nazionale sulla prassi nazionale precedente.

5. Il progetto inciderà sull'ambito di applicazione della protezione dei disegni e modelli?

No. Scopo della prassi comune è fornire orientamenti esclusivamente per le procedure d'esame ed essere il punto di riferimento per gli uffici nazionali e regionali della PI nell'UE, le associazioni degli utenti, i richiedenti e i rappresentanti su come utilizzare i disclaimer e i tipi di prospettiva appropriati e su come rappresentare disegni e modelli su uno sfondo neutro. L'ambito di applicazione della protezione conferita da un disegno o modello registrato è definito dalle disposizioni di legge applicabili di ciascun ufficio nazionale o regionale.

6. Il testo della prassi comune contiene raccomandazioni e requisiti. Qual è lo scopo di questa differenziazione tra raccomandazioni e requisiti?

In linea generale, vi sono casi in cui un requisito (obbligatorio) è più appropriato di una raccomandazione (orientativa) e viceversa. In alcuni casi specifici (per esempio, combinazione di disegni e fotografie), questa differenziazione nel testo consente agli uffici con vincoli di legge di mettere pienamente in atto la prassi comune e di fornire ai loro utenti un'indicazione chiara di quale sia l'approccio armonizzato da preferire, pur rispettando la loro legislazione nazionale.

7. La prassi comune riguarderà le domande pendenti alla data di implementazione?

La comunicazione comune "*CP6 - Convergenza sulle rappresentazioni grafiche dei disegni e modelli*" contiene una panoramica dei procedimenti interessati dalla prassi comune in ciascuno degli uffici che hanno dato corso alla sua attuazione.

Inoltre, ogni ufficio che adotta la prassi comune può fornire informazioni aggiuntive al riguardo.

8. Qual è stato il coinvolgimento degli utenti nel progetto?

I rappresentanti di due associazioni di utenti (FICPI e APRAM) hanno partecipato al gruppo di lavoro in qualità di osservatori fin dall'inizio del progetto e hanno sempre avuto accesso a tutta la documentazione. Inoltre, sono stati sempre invitati a fornire le loro osservazioni.

Le conclusioni sono state pubblicate in diverse fasi incoraggiando chiunque ad esaminare il documento, passarlo a tutte le persone che ritenevano in grado di dare un parere al riguardo e presentare le loro osservazioni, al fine di garantire che tutte le preoccupazioni espresse sarebbero state considerate e analizzate dal gruppo di lavoro.

Tutte le associazioni internazionali di utenti sono state invitate a partecipare a una riunione speciale, tenutasi nel giugno 2015 a Bruxelles. In quell'occasione è stato presentato il progetto di prassi comune ed esse hanno espresso le loro osservazioni dirette sui principi. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di AIM, APRAM, ECTA, FICPI, GRUR, INTA, ITMA, MARQUES e UNION IP.

B. RINUNCE A INVOCARE DIRITTI ESCLUSIVI (DISCLAIMER):

9. I disclaimer di tipo verbale sono inclusi nell'obiettivo 1: Rinunce a invocare diritti esclusivi (disclaimer) della prassi comune?

No, questo tipo di dichiarazioni esula dall'ambito di applicazione del progetto. La prassi comune si riferisce soltanto alle rappresentazioni grafiche delle domande di registrazione di disegni e modelli e, pertanto, riguarda esclusivamente le rinunce ai diritti esclusivi che sono "visivamente" incluse nelle rappresentazioni. Inoltre, una delle raccomandazioni generali per un uso corretto dei disclaimer visivi (3.1.3, lettera c)) è che il disclaimer visivo sia auto-esplicativo quando visto nel contesto dell'intero disegno o modello, così che la sua interpretazione non dipenda da informazioni scritte aggiuntive.

10. La prassi comune incoraggia l'uso di un particolare tipo di disclaimer?

Come indicato nelle raccomandazioni generali 3.1.3., lettera a), **è preferita una rappresentazione che mostri soltanto il disegno o modello rivendicato**. Tuttavia, per comprendere le caratteristiche del disegno o modello per cui si richiede la protezione, può essere utile mostrare il disegno o modello nel suo contesto. In questi casi, **si raccomanda**

l'uso di linee tratteggiate (cfr. le raccomandazioni generali 3.1.3, lettere b) e c)). L'uso di altri disclaimer (ombreggiatura colorata, bordi e sfumato) è contemplato soltanto quando le linee tratteggiate non possono essere impiegate per motivi tecnici (per esempio, perché sono già state utilizzate per indicare una cucitura su un tessuto o determinati modelli; o quando sono usate fotografie).

11. Nella stessa rappresentazione è consentito l'uso di più tipologie di disclaimer visivi?

La prassi comune non contempla la combinazione di diversi disclaimer visivi nella stessa rappresentazione della domanda di registrazione di un disegno o modello. In questi casi, tuttavia, si applicano i requisiti e le raccomandazioni per ciascun tipo di disclaimer visivo previsto dalla prassi comune.

12. Se un richiedente deposita una domanda di registrazione di un disegno o modello utilizzando un tipo di disclaimer visivo non incluso nella prassi comune, gli uffici possono applicare i principi di prassi comune per analogia?

Nel caso in cui un ufficio della PI dell'UE riceva una domanda che comprende una tipologia di disclaimer visivo non inclusa in questa prassi comune, ogni ufficio può decidere di applicare i principi della prassi comune per analogia (cfr., per esempio, Raccomandazione generale (3.1.3.) "*Uso corretto: il disclaimer visivo deve risultare chiaro ed evidente rispetto alla riproduzione del disegno o modello. Le caratteristiche oggetto della domanda devono risultare nettamente distinte dalle caratteristiche non rivendicate*").

C. TIPI DI PROSPETTIVE

13. La prassi comune incoraggia l'uso di un particolare tipo di prospettiva?

Il gruppo di lavoro ritiene che, in generale, le prospettive relative all'aspetto siano le più appropriate per riprodurre le caratteristiche del disegno o modello. Tuttavia, come specificato nelle raccomandazioni generali (3.2.3.), è responsabilità del richiedente divulgare le caratteristiche del disegno o modello in maniera più completa possibile ed il richiedente è inoltre libero di fornire prospettive complementari/aggiuntive per meglio raggiungere il suo obiettivo.

14. In relazione a quali prospettive relative all'aspetto vi è l'obbligo di presentare uno specifico numero di prospettive? L'ordine è importante?

No. Il richiedente è libero di depositare un determinato numero di prospettive (a seconda del numero massimo di prospettive autorizzate da ciascun ufficio), senza alcun ordine specifico, ciascuna riprodotta separatamente, purché tutte le caratteristiche del disegno o modello possano essere chiaramente percepite. Pertanto, l'ordine stabilito nel documento sulle prassi comuni (3.2.4, lettera a)) di “(...) *prospettiva frontale, prospettiva dall'alto, prospettiva dal basso, prospettiva laterale destra, prospettiva laterale sinistra, prospettiva da dietro e vista in prospettiva*” non è obbligatorio per il richiedente.

15. Nel caso di prospettive esplose e in sezione, le parti non visibili sono mostrate nella rappresentazione protetta?

Ai sensi della direttiva 98/71/CE, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli sono protette soltanto le componenti che rimangono visibili durante il normale utilizzo di un prodotto complesso.

Come specificato nel documento sulle prassi comuni (3.2.4, lettere d) ed f)), l'opportunità di utilizzare prospettive esplose o in sezione per rappresentare il disegno o modello lascia impregiudicate le limitazioni previste dal diritto nazionale o dell'Unione europea in materia di protezione delle parti nascoste o parzialmente visibili di un prodotto durante il suo utilizzo.

16. Perché nella prassi comune sono incluse le istantanee?

Questo tipo di prospettiva è incluso nella prassi comune (3.2.4, lettera g)) per offrire una soluzione ai richiedenti che desiderano depositare disegni o modelli animati. Il capitolo fornisce indicazioni agli esaminatori per interpretare in maniera armonizzata questo genere di domande di registrazione, tenendo conto degli strumenti tecnologici disponibili per rappresentare questo tipo di disegni o modelli. L'ambito di applicazione di questo progetto è limitato soltanto dal fatto che esso si prefigge l'obiettivo di assistere i richiedenti nella scelta delle migliori modalità di riproduzione di questi tipi di prospettive ai fini delle procedure di registrazione delle domande, tenendo conto delle limitazioni tecniche esistenti.

17. La prassi comune sta promuovendo la combinazione di alcuni mezzi di rappresentazione visiva (per esempio, disegni e fotografie)?

No. La prassi comune (3.2.4, lettera h)) raccomanda vivamente di utilizzare un unico formato visivo (disegni o fotografie). Per poter essere accettate, le rappresentazioni multiple devono essere riferite in maniera chiara ed evidente al medesimo disegno o modello e apparire coerenti al confronto tra le varie caratteristiche raffigurate.

Inoltre, la comunicazione comune sottolinea l'importanza di non associare disegni e fotografie, per evitare di raffigurare aspetti che potrebbero contribuire a dare un'impressione generale diversa.

D. SFONDO NEUTRO

18. Nel capitolo sullo Sfondo neutro sono inseriti elementi aggiuntivi?

No, all'inizio del progetto uno studio approfondito di ciascuna normativa/prassi degli uffici della PI dell'UE ha rivelato che in alcuni uffici gli elementi aggiuntivi non sono compresi nella nozione di sfondo neutro. Pertanto, si è stabilito che la legge contempli separatamente i requisiti di colore, contrasto, ombre e, come caratteristica distinta, la presenza di elementi aggiuntivi. Per convergere verso i medesimi principi comuni di cui all'Obiettivo 3: Sfondo neutro (3.3), l'argomento degli elementi aggiuntivi esula dall'ambito di applicazione del progetto.

E. FORMATO DELLE PROSPETTIVE

19. I risultati dello studio di analisi comparativa (allegato 1 e allegato 2) saranno periodicamente aggiornati?

Sì. I risultati dello studio di analisi comparativa saranno aggiornati ogni anno. La squadra responsabile del programma di convergenza comunicherà agli uffici della PI dell'UE le date degli aggiornamenti specifici.

F. ESEMPI

20. Qual è lo scopo degli esempi e le rispettive indicazioni relative ai prodotti?

Gli esempi inseriti nella prassi comune si prefiggono lo scopo di fornire orientamenti agli esaminatori e agli utenti, illustrando i principi del documento. Le indicazioni sui prodotti di ciascun esempio sono date a scopo meramente informativo (per facilitare la comprensione dei disegni e modelli rappresentati).

21. Perché nella prassi comune mancano in alcune parti esempi di disegni o modelli registrabili/non registrabili?

Gli esempi inclusi nella prassi comune, registrabili o meno, intendono fornire una guida agli esaminatori e agli utenti. Per alcuni dei criteri non è stato possibile raggiungere un accordo sugli esempi registrabili/non registrabili; in altri casi, invece, il gruppo di lavoro ha considerato non indispensabile includere ulteriori esempi.

22. Cosa significa "CP6 Esempio"?

Gli esempi inseriti nella prassi comune con il riferimento "CP6 Esempio" sono esempi fittizi creati dal gruppo di lavoro per illustrare i principi del documento.

23. Perché la prassi comune non utilizza esempi di domande di registrazione di disegni o modelli autentiche per illustrare i casi non registrabili?

Il gruppo di lavoro ha evitato di utilizzare domande/registrazioni autentiche di disegni o modelli considerati non registrabili in base ai criteri della prassi comune, poiché il loro inserimento nel documento avrebbe potuto danneggiare i titolari di tali disegni o modelli reali.

Convergenza

www.tmdn.org

Convergenza



Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante, Spagna

TEL. +34 96 513 9100

Fax +34 96 513 1344

information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu